

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2946

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati TREMAGLIA, SERVELLO, VALENSISE,
MENNITTI, PARLATO, RUBINACCI, BERSELLI, PARIGI, MANNA,
COLUCCI, MACERATINI e TRANTINO**

(V. Stampato Camera n. 5188)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari)
della Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1991*

**Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi
del Golfo Persico**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A favore dei connazionali trattenuti in Iraq e Kuwait, individuati con decreto del Ministro degli affari esteri, sono sospesi tutti i termini collegati agli adempimenti stabiliti a loro carico da leggi tributarie, ivi compresi quelli relativi ai tributi locali, nonchè da leggi in materia di previdenza e assistenza sociale.

2. La sospensione opera per i termini la cui scadenza è compresa tra il 2 agosto 1990 e il sessantesimo giorno successivo a quello del rientro in Italia dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

3. Il recupero dei tributi e dei contributi non versati per effetto della sospensione avverrà, senza la corresponsione di soprattasse, interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, nei termini e con le modalità da stabilirsi rispettivamente con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. I termini per i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, sospesi ai sensi del comma 1, sono prorogati sino alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui l'acconto si riferisce.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 11 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. A favore dei connazionali di cui all'articolo 1 sono sospesi, per il periodo indicato dal comma 2 dello stesso articolo, i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, i quali comportino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, nonché i termini prefissati per l'adempimento di obbligazioni contrattuali e delle rate dei mutui bancari e ipotecari di qualsiasi genere, purchè stipulati prima del 2 agosto 1990.

2. In favore degli stessi soggetti è altresì disposta la sospensione per il periodo 2 agosto 1990-31 marzo 1991, del termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

3. Per il periodo di differimento delle obbligazioni pecuniarie o degli effetti cambiari non possono porsi a carico dell'obbligato beneficiario interessi od altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti e calcolati nelle rate scadute.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno in appendice al bollettino dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, beneficiari della sospensione dei termini di cui al comma 2, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o di vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza. Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 3.

1. A favore dei connazionali di cui all'articolo 1 è disposta dal Ministero degli affari esteri una erogazione *una tantum* fino a lire 3.670.000 se con familiari a carico e fino a lire 2.935.000 qualora senza familiari

a carico, in proporzione al periodo di tempo in cui essi sono stati trattenuti in Iraq o in Kuwait tra il 2 agosto e il 10 dicembre 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.512 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.